



LICEO SCIENTIFICO STATALE “RICCARDO NUZZI”



AMATE
QUOD
ERITIS

via Cinzio Violante, 18
76123 – Andria (BT)
Tel. +39 0883 547511

Cod. Min. BAPS080006
Cod. Fisc. 81003970720
E-mail: BAPS080006@istruzione.it
Web: www.liceonuzzi.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto
N. 2 del 31 gennaio 2014

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

Visti gli artt. 48, 49, 50, 51 dell'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 (modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998) recanti le norme per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto;

si emana il seguente Regolamento le cui premesse fanno parte integrante del regolamento stesso.

Premessa

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa negli artt. 8 e 10 del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Altre norme a cui il Consiglio d'Istituto di deve attenere nell'espletamento delle sue funzioni sono:

- la Legge 15 marzo 1999, n. 59 - "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il DPR 8 marzo 1999 n. 275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche (ai sensi dell'art.21, della citata legge 59/99)
- il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
- l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 93 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d'intersezione, interclasse, classe, ha il potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, nelle seguenti materie:

- a) adozione del Piano dell'Offerta Formativa;
- b) adozione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 44/2001;
- c) adozione del Regolamento Interno;
- d) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- e) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

- f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- g) promozione di contatti con altre scuole;
- h) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative;
- i) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- j) concessione dei locali scolastici;
- k) criteri relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme in materia delle Istituzioni Scolastiche, D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;
- l) valutazione periodica, sentito il Collegio Docenti e gli organismi dei genitori e degli studenti, dell'andamento didattico ed organizzativo, coerentemente con i criteri stabiliti ed i risultati attesi, con lo scopo di ridefinire coerentemente criteri e priorità per l'anno successivo. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae alle pressioni che possono provenire dall'esterno;
- m) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle Leggi e dai Regolamenti, alla sua competenza.

Articolo 1

Il Consiglio di Istituto - Convocazione prima seduta

Il Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico Statale "Riccardo Nuzzi" di Andria è composto:

- dal Dirigente Scolastico, quale componente di diritto;
- da n. 8 rappresentanze elette del personale docente;
- da n. 2 rappresentanze elette del personale non docente;
- da n. 4 rappresentanze elette dei genitori;
- da n. 4 rappresentanze elette degli studenti.

Il Consiglio d'Istituto è il primo luogo di dialogo, di confronto e di decisionalità programmatica dell'Istituto.

Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio d'Istituto non indicate nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti. L'ordine del giorno della prima convocazione deve obbligatoriamente contenere l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Articolo 2

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta o per acclamazione, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa

dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Articolo 3 Elezione del Vice Presidente

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni spettanti al Presidente, così come previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento. Il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta o per acclamazione, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2 per l'elezione del Presidente.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano individuato tra i rappresentanti dei genitori.

Articolo 4 Attribuzioni del Presidente

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione collegiale e democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio e adotta tutti i necessari provvedimenti per regolare lo svolgimento dei lavori;
- b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio. I verbali sono conservati in un registro a pagine numerate;
- d) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola;
- e) ha facoltà di prendere contatti con i presidenti di altri organi collegiali, con i rappresentanti degli Enti Locali e con altre Istituzioni e Associazioni presenti nel territorio;
- f) ha facoltà di svolgere tutte le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti. Ha diritto di disporre dei servizi di segreteria nei limiti delle esigenze di servizio e di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e le relative documentazioni con l'esclusione di quelle coperte dal segreto d'ufficio.

Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

Articolo 5

Attribuzioni del Segretario del Consiglio

Il Segretario del Consiglio è designato dal Presidente del Consiglio. Il Segretario può essere designato per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto devono essere svolte, su indicazione del Dirigente Scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola designato dallo stesso Dirigente Scolastico.

Articolo 6

Giunta Esecutiva: composizione e attribuzioni

La Giunta Esecutiva si compone del Dirigente Scolastico, membro di diritto che la presiede, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, membro di diritto che svolge le funzioni di segretario della Giunta, di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore ed uno studente.

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti.

In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

La Giunta Esecutiva:

- a) è presieduta dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza o impedimento, dal docente che ne fa le veci;
- b) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- d) predispone il Programma Finanziario Annuale accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori;
- e) può proporre al Presidente la formazione degli ordini del giorno ed esprime parere ogni volta che ne sia fatta richiesta.

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno. Tale convocazione dovrà essere inviata per conoscenza anche agli altri componenti del Consiglio d'Istituto che possono prendervi parte senza diritto di intervento e di voto.

Allo scopo di favorire la partecipazione di tutti i componenti della Giunta, il Dirigente Scolastico convocherà la Giunta esclusivamente in orario extra-scolastico. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà dei componenti più uno di quelli in carica.

Articolo 7

Durata in carica

Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.

Per i componenti elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive.

Articolo 8

Elezioni suppletive

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- b) nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
- c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente Scolastico come da normativa vigente.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 9

Proroga della legislatura

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 10

Consiglieri

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 8.

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti. Il Dirigente Scolastico emette l'atto formale di nomina.

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

Le dimissioni diventano efficaci solo dal momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 11

Diritti dei Consiglieri

I membri del Consiglio, senza arrecare pregiudizio alle normali attività didattiche, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente o al Dirigente Scolastico informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni adottate.

I rappresentanti degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno diritto di voto deliberativo sulle materie di cui all'art. 10 comma 1 e comma 3 lett. b del Testo Unico e comunque su ogni questione che comporti un impegno di impieghi finanziari.

Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

I componenti il Consiglio di Istituto sono responsabili degli atti compiuti collegialmente nell'esercizio delle loro funzioni. Essi possono incorrere in illeciti amministrativi, civili e penali.

I componenti del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d'Istituto nelle Assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti.

Articolo 12

Presenza di estranei ed esperti – Consultazione degli altri Organi

L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.

L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.

Il Consiglio può chiedere l'intervento di esperti alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro presenza.

Il Presidente, prima di deliberare su questioni ritenute di particolare importanza, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della Scuola, può decidere di consultare o richiedere la presenza alla seduta del Consiglio di altri organi collegiali.

Il Consiglio d'Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune e dei loro Organi di decentramento democratico, i rappresentanti di altre Istituzioni scolastiche, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessano anche le comunità locali o le componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

Il DSGA, in quanto membro della Giunta Esecutiva, può partecipare, su richiesta del Dirigente Scolastico, del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto, in qualità di esperto alle sedute del Consiglio d'Istituto ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria alcuna delibera del Consiglio d'Istituto.

Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle, ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 comma 2.

Articolo 13 Convocazione

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato, sentito il Dirigente Scolastico.

La convocazione del Consiglio avviene, a cura dell'Ufficio di Segreteria della scuola, contestualmente mediante:

- a) comunicazione scritta mediante consegna a mano integrata dall'invio a mezzo posta elettronica a tutti i componenti della convocazione e dei relativi allegati;
- b) comunicazione scritta mediante consegna nelle mani dei figli dei rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, integrata dall'invio a mezzo posta elettronica a tutti i componenti della convocazione e dei relativi allegati;
- c) pubblicazione sull'Albo Pretorio del sito della Scuola;
- d) affissione nella bacheca della Scuola.

La convocazione si riterrà validamente inviata quando, almeno cinque giorni prima della seduta, rispetti contemporaneamente tutti i punti previsti dal precedente comma.

In casi di particolare e motivata urgenza il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con preavviso di almeno un giorno con avviso telefonico o con telegramma.

Tutta la documentazione inerente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovrà essere digitalizzata ed allegata alla convocazione inviata a mezzo mail. Qualora fosse impossibile digitalizzare la documentazione inerente gli argomenti da trattare, questa resterà a disposizione di tutti i componenti del Consiglio depositata presso l'Ufficio del D.S.G.A..

Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'atto di convocazione:

- a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato;
- b) deve avere la forma scritta;
- c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- d) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- e) deve essere inviato a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto - a cura dell'Ufficio di Segreteria - anche a mezzo posta elettronica ed esposto all'albo della scuola almeno sette giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
- f) deve essere pubblicato negli stessi tempi previsti nel precedente punto anche sull'Albo Pretorio del sito della Scuola.

Articolo 14 **Ordine del Giorno**

La seduta deve trattare gli argomenti secondo la cronologia in cui sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Presidente del Consiglio, su propria richiesta o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.

L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti, a meno che, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio deliberi di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono generalmente preparati dalla Giunta Esecutiva.

Singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.

Articolo 15 **Sedute del Consiglio – Sede delle riunioni**

Il Consiglio si riunisce ogni anno obbligatoriamente per deliberare il Programma Annuale, il Conto Consuntivo e la verifica al Programma annuale. Inoltre, si riunisce periodicamente per le decisioni di propria competenza tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della Scuola in ore non coincidenti con l'orario scolastico e comunque tali da garantire la partecipazione dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro.

La seduta può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore.

I componenti del Consiglio che, per giustificati motivi, non possono prendere parte alla riunione, informano preventivamente il Presidente o la Scuola indicando le motivazioni.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

Qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta rinviando alla successiva seduta la deliberazione relativa agli argomenti non ancora affrontati. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Articolo 16

Discussione

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 13. Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, ma sugli stessi non è possibile procedere a votazione.

Il Presidente, qualora ne ravvisasse la necessità, può aprire la seduta con il punto "comunicazioni del Presidente". Con questo intervento il Presidente potrà solo informare il Consiglio d'Istituto su materie per le quali non è necessaria né discussione, né votazione.

Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti ogni volta, su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.

I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla convocazione o resi disponibili mediante invio per posta elettronica.

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio, inoltre, prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, Commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.

Articolo 17

Votazioni

Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. Salvo che il Presidente non lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno un terzo dei presenti, le deliberazioni saranno prese per voto palese per alzata di mano o per appello nominale con registrazione dei nomi.

In fase di votazione possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri espongono i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.

Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 18 Deliberazioni

La delibera, perché sia valida, deve essere intestata con l'elenco dei Consiglieri e la specificazione se presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

Articolo 19 Verbale

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.

Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate.

Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica, ovvero da Consiglieri maggiorenni.

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il

verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.

Per una maggiore celerità nella pubblicazione del verbale, il Presidente del Consiglio provvederà ad inviare entro sette giorni (dalla data del Consiglio) la relativa bozza ad ogni componente al fine di favorirne eventuali rettifiche agli interventi riportati. Tale copia non può essere assolutamente diffusa. Ogni componente del Consiglio avrà ulteriori tre giorni di tempo per fare pervenire le opportune correzioni al Segretario che, dopo aver redatto il verbale definitivo, lo sottoscrive con il Presidente e lo invia a tutti i componenti e al Dirigente Scolastico per la pubblicazione. Decorsi tre giorni dall'invio del verbale definitivo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, si intenderà letto e accettato da tutto il Consiglio, per cui il Dirigente Scolastico provvederà a farlo pubblicare sull'Albo Pretorio del sito web della Scuola e, in forma cartacea, sulla bacheca della Scuola, senza indugio e comunque entro venti giorni dalla seduta.

Articolo 20

Publicità degli atti

All'albo della scuola e sull'apposita sezione del sito web del Liceo sono pubblicati copia conforme di tutte le delibere e le convocazioni del Consiglio. Le delibere, o parti di esse che riguardano singole persone saranno omesse dalla pubblicazione (salvo contraria richiesta dell'interessato), mentre saranno comunque conservate in forma integrale in un apposito registro.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.

Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti.

Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone alla Giunta Esecutiva che l'accetta o la respinge.

Articolo 21

Programma Annuale, Conto Consuntivo e trasparenza dell'attività contrattuale

Copia del Programma Annuale deve essere consegnata ad ogni componente del Consiglio a mezzo supporto elettronico o, su richiesta dello stesso, in formato cartaceo con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione.

Copia del Conto Consuntivo, approvato dai Revisori dei Conti, dovrà essere consegnata ad ogni componente del Consiglio a mezzo supporto elettronico o, su richiesta dello stesso, in formato cartaceo con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione e sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto entro il 30 aprile secondo quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44/2001.

Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola ai sensi dell'art. 35, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44/2001.

Il Dirigente, nella prima riunione utile, relazionerà al Consiglio sulla attività negoziale svolta, riferendo, nella stessa sede, sulla attuazione dei contratti e delle convenzioni (art. 35, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 44/2001).

Articolo 22

Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Istituto.

Le modifiche al presente Regolamento possono essere approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Copia del presente regolamento deve essere pubblicata in apposita sezione del sito web della scuola e fornita a ciascun Consigliere all'atto della sua nomina.

Copia del presente Regolamento deve essere a disposizione del Consiglio d'Istituto durante le sedute.

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 31 gennaio 2014 entra in vigore con decorrenza immediata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michelangelo Filannino

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott. Pasquale Vilella